

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

TRA

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martini e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, di seguito denominato ASP I.M.M.e S. e PAT) – con sede in Milano via Marostica n. 8 – codice fiscale/partita IVA 04137830966, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio;

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Rudini n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSO

- che ASP I.M.M e S. e PAT ha chiesto la prosecuzione della collaborazione di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) per l'esecuzione di prestazioni di anestesia e rianimazione, a favore dei propri pazienti e presso la propria sede di Milano (MI).
- che da parte delle S.C. Anestesia e Rianimazione, è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo, a seguito di specifica richiesta dell'ASP I.M.M.e S. e PAT, si impegna a proseguire nella collaborazione per l'esecuzione di prestazioni di anestesia e rianimazione, a favore dei propri pazienti e presso la propria sede di Milano (MI).



Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Anestesia e Rianimazione – Presidio San Paolo. Pertanto l'Azienda autorizza i Dirigenti Medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni, sopra menzionate per un massimo di n. 25 ore mensili, da concordare tra la Direzione Socio Sanitaria dell'ASP I.M.M.e S. e PAT e il Responsabile della S.C. Anestesia e Rianimazione – Presidio San Paolo.

Art.3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che vengano ostacolate, in alcun modo, le attività della S.C. Anestesia e Rianimazione – Presidio San Paolo – ASST Santi Paolo e Carlo.

Art.4

L'ASP I.M.M.e S. e PAT, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, i seguenti compensi:

- consulenza anestesiológica presso l'Azienda: € 60,00# (sessanta) per ora o frazione di ora superiore alla mezz'ora, per ogni attività, nei giorni da concordare con la Direzione Socio-Sanitaria dell'ASP I.M.M.e S. e PAT,
- prestazioni di analgesia per piccoli interventi: € 80,00# (ottanta) per ora,
- cannulazione di vena giugulare interna o succlavia: € 120,00# (centoventi) per prestazione.
- Il corrispettivo al lordo delle ritenute di legge per ogni accesso d'urgenza viene fissato in € 70,00# (settanta) per chiamata (oltre ai corrispettivi sopra indicati).

A tal fine, ASP I.M.M.e S. e PAT, comunicherà mensilmente all' Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con UNIMI, Comitato Etico e Libera Professione dell'ASST Santi Paolo e Carlo (e-mail: ufficio.alp@asst-santipaolocarlo.it), l'avvenuta consulenza, indicando giorni e orari degli accessi effettuati, nel periodo considerato, per l'emissione della fattura a carico dell'ASP I.M.M.e S. e PAT.

Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate trimestralmente, con pagamento entro 60 giorni data fattura. In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'ASP I.M.M.e S. e PAT.



Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASP I.M.M.e S. e PAT garantisce, inoltre, l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2021.

La convenzione potrà essere prorogata, per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 11

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'ASP I.M.M.e S. e PAT.



Art. 12

La presente convenzione:

- non è soggetta di imposta di bollo, ai sensi del punto 16, all. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni;
- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1[^], n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazioni solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2[^], del D.P.R. 26 aprile 1996, n. 131.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda di Servizi alla Persona

Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Calicchio

per L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

Atto sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

